

rendono necessarie per il particolare rilievo che alcuni argomenti hanno assunto nel corso dell'esercizio.

Ulteriore avvertenza deve essere fatta per quanto concerne i dati statistici che verranno forniti nel corso della relazione rispetto ai quali non sempre si è riscontrata una perfetta coincidenza tra le varie fonti interne all'Istituto.

Dopo un doveroso riscontro di tali dati si è tuttavia pervenuti alla conclusione che le pur lievi discordanze riscontrate non incidono sulle valutazioni complessive delle attività oggetto del referto.

2. ATTI NORMATIVI

A. Leggi e Decreti legislativi.

Per quanto attiene all'assetto normativo sino al 2004, si rinvia alle precedenti relazioni segnalando tuttavia che su aggiornamenti e sviluppi delle tematiche conseguenti alle disposizioni di maggior rilievo, si riferirà nei singoli capitoli in ragione della materia trattata.

Per il periodo successivo al 2004, vanno elencati i seguenti provvedimenti in relazione alla loro incidenza sull'attività svolta dall'Istituto, con riserva di approfondimenti in funzione del loro specifico contenuto.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - che nel dettare norme valide per l'intero settore pubblico, incide anche sulla gestione dell'istituto nell'anno di riferimento. Più in dettaglio, la predetta legge inserisce il vincolo della crescita della spesa pubblica non oltre un certo limite.

In particolare, l'art. 1, comma 5, sancisce che la spesa complessiva prevista nel bilancio non può superare il 2% delle previsioni assestate per l'anno 2004 facendo salvi, ai fini dell'individuazione del tetto massimo, solo gli incrementi di spesa per prestazioni economiche istituzionali.

A rafforzare il contenimento delle spese, ovvero a limitarne ulteriormente la crescita, interviene l'ulteriore limite contenuto nell'art. 1, comma 57, secondo il quale le spese complessive di competenza e di cassa (al netto di quelle per il personale, delle partite di giro e dei rimborsi di mutui ed anticipazioni ed estinzione di debiti) possono crescere in misura non superiore all'ammontare delle spese effettivamente impegnate e pagate nell'anno 2003 incrementato del 4,5%.

Infine, l'art. 1, comma 449, stabilisce che "i piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Legge 4 febbraio 2005, n. 11 – con la quale sono state fissate norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Legge 11 febbraio 2005, n. 15 – che detta modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme generali sull'azione amministrativa.

Legge 23 febbraio 2006, n. 51 – che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2005, dettando altresì disposizioni urgenti in relazione alla validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) (art. 39-septies).

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – che ha introdotto importanti novità relative al codice dell'amministrazione digitale in linea con gli sviluppi dell'innovazione tecnologica nell'ambito della pubblica amministrazione.

Legge 31 marzo 2005, n. 56 – che ha dettato misure per l'internazionalizzazione delle imprese nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

Decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 – che ha definito le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 – che ha definito le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Legge 18 aprile 2005, n. 62 – che ha dettato disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 2004).

Legge 14 maggio 2005, n. 80 – che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, contenente “disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”.

All’articolo 5, comma 4, è previsto che, alla realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing, possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

Decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 101 – che ha dettato ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Legge 13 giugno 2005, n. 118 – contenente delega al Governo per la disciplina dell’impresa sociale.

Legge 17 agosto 2005, n. 168 - che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, contenente disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.

Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 186 – che ha dato attuazione alla direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 187 – che ha dato attuazione alla Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Legge 28 novembre 2005, n. 246 – che ha dettato norme di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.

Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – che ha convertito il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Tale legge ha recepito, negli articoli da 11 ter a 11 terdecies, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 del decreto legge 17 ottobre 2005 n. 211, non convertito.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, di quest'ultimo decreto legge prevedeva — per l'anno 2005 — la riduzione nella misura del 10% (o comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del provvedimento) degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di Enti ed Organismi pubblici. Veniva stabilito, inoltre, che le somme provenienti dalla predetta riduzione, come specificato al comma successivo, dovevano essere versate da ciascun Ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

B. Decreti ministeriali e regolamenti.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 gennaio 2005 – con il quale sono rivalutate, a partire dal 1° gennaio 2001, le rendite in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive. Il decreto, inoltre, riliquida le stesse rendite per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 gennaio 2005 - con il quale sono state fissate, per l'anno 2005, le retribuzioni convenzionali da assumere a base di calcolo dei contributi dovuti, a favore dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale (art. 1 e 4. c. 1 del D.L. n. 317/1987, convertito in legge n. 398/1987).

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 luglio 2005 - con il quale è stato modificato l'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico sugli infortuni) nella parte riguardante la denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro per via telematica.

La nuova disciplina, pertanto, nell'ottica della ulteriore semplificazione dei rapporti tra INAIL e datore di lavoro, tende ad evitare che quest'ultimo sia tenuto ad inviare copia del certificato medico del quale l'INAIL sia già venuto in possesso da altra fonte.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2005 – con il quale è stata approvata la proposta dell'INAIL (contenuta nella delibera del Presidente Commissario straordinario n. 332 in data 6 luglio 2005) circa i nuovi importi dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 T.U., disponendo, pertanto, la rivalutazione di tale assegno nella misura di € 214,64 con decorrenza a partire dal 1° luglio 2005.

Come ogni anno, l'importo viene determinato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta nel biennio precedente (anni 2003 e 2004) risultata pari al 2,0%.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2005 - Con il quale è stata prevista l'applicazione della disciplina indennitaria per il riconoscimento del "danno biologico" anche per l'agricoltura.

Per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l'anno 2003, è stata stabilita una specifica addizionale da applicare sui premi e sui contributi assicurativi, pari al 3,93% del contributo assicurativo dovuto per il medesimo anno 2003.

La procedura per l'applicazione dell'addizionale per danno biologico in agricoltura sarà interamente gestita dall'INPS, Istituto incaricato della riscossione unificata dei premi e del contributo di previdenza ed assistenza sociale dovuti dai lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo.

Successivamente il predetto Istituto provvederà al versamento all'INAIL della quota parte relativa all'assicurazione antinfortunistica.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 agosto 2005 - mediante il quale viene fissata l'addizionale sui premi assicurativi per l'anno 2003 di cui all'art. 13, c. 12, del D.L.vo n. 38/2000.

Pertanto, l'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici esposti a radiazioni ionizzanti per la copertura degli oneri relativi al

danno biologico per l'anno 2003, viene determinata in misura pari a 0,92% del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno 2003.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 settembre 2005 – mediante il quale è determinata la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2005, per il settore industria.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 settembre 2005 – mediante il quale si provvede alla rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2005, per il settore agricoltura.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 settembre 2005 – mediante il quale si provvede alla rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2005.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 settembre 2005 – con il quale si provvede alla determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica con decorrenza 1° luglio 2005.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 settembre 2005 – con il quale si dettano disposizioni per il lavoro accessorio ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 novembre 2005 – con il quale si dettano disposizioni per i contratti di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 54 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui la disoccupazione femminile

superi del 10 per cento quella maschile.

Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2005 - con il quale sono stati individuati gli ulteriori immobili degli Enti previdenziali che sono passati — a titolo oneroso — al patrimonio disponibile dello Stato.

C. Atti di specifico interesse.

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica in data 11 febbraio 2005, n. 1 — che ha dettato misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Sentenza Corte Costituzionale del 12 aprile 2005, n. 144 — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 (disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione.

Sentenza Corte Costituzionale del 20 aprile 2005, n. 145 — relativa all'ambito di applicazione territoriale delle misure per l'accessibilità dei siti internet ai disabili.

Sentenza Corte Costituzionale del 10 maggio 2005, n. 191 — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Sentenza Corte Costituzionale del 14 ottobre 2005, n. 384 — che è intervenuta sulle ispezioni, vigilanza sul lavoro, competenza stato-regioni, federalismo.

Sentenza TAR Lazio del 5 maggio/7 luglio 2005, n. 5454 – che ha deciso in merito ai disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro.

Provvedimento della Banca centrale europea del 1° dicembre 2005 - con il quale viene fissato al 2,25%, con decorrenza 6 dicembre 2005, il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema (ex TUR).

In ragione di tale adeguamento, viene fissato all'8,25% il tasso di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori; mentre è pari al 7,75% la nuova misura per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

3. FINI ISTITUZIONALI

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in Italia è affidata ad un ente pubblico di previdenza, come in Austria, Germania, Francia, Svizzera e Lussemburgo ed è esercitata dall'INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Nell'ultimo trentennio, la tutela antinfortunistica ha subito una profonda e radicale trasformazione per effetto dell'ampia produzione legislativo-giurisprudenziale che ne ha dilatato l'area di applicazione sia riguardo ai soggetti che per l'oggetto e per le attività assicurate.

A conclusione di questo percorso si collocano la legge delega n. 144 del 17 maggio 1999 ed il connesso decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.

Nei precedenti referti veniva segnalata la necessità di procedere ad un aggiornamento complessivo della normativa ormai datata che disciplina le funzioni dell'INAIL attraverso una completa rivisitazione dell'impianto normativo del T.U. n. 1124/1965 i cui principi ispiratori vanno adeguati ad un contesto economico-sociale profondamente mutato.

A tale esigenza è stata attribuita particolare importanza e ad essa hanno fatto più volte riferimento i dibattiti che si sono svolti in seno agli organi di governo al fine di individuare tempi e modalità di un percorso che potessero essere condivisi e per ciò stesso positivamente valutati per le conseguenti modifiche normative.

Tale intento è stato purtroppo frustrato dalla complessità dei problemi da risolvere e dalla necessità di sottoporre il progetto separatamente ai vari organi in ragione della diversa competenza di ciascuno.

Ciò ha rallentato un processo che, come detto innanzi, doveva esser unitario e avrebbe dovuto comportare un coinvolgimento fattivo di tutti gli organi dell'Ente al fine di pervenire a soluzioni condivise da sottoporre in modo incisivo e pressante alle Camere del Parlamento.

In tale intendimento le strutture tecniche hanno formulato alcune indicazioni operative di cui si farà cenno nel successivo capitolo relativo alle prestazioni erogate dall'Ente.

Nel corso dei citati dibattiti è emersa comunque l'idea che, in attesa di una complessiva revisione del Testo Unico Infortuni, si potesse quantomeno elaborare una proposta di riforma a stralcio sulla base delle seguenti linee guida: abbassamento del grado di invalidità da indennizzare in capitale dall'attuale 6% al 4%; abbassamento dal 16 all'11% del grado di invalidità da indennizzare in rendita, comprendendo nella rendita sia una quota per il ristoro del danno biologico sia una quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione; rivalutazione periodica degli importi indicati nelle "Tabelle indennizzo danno biologico" in capitale e in rendita; estensione dei parametri di valutazione del danno biologico a tutti gli istituti giuridici, riguardanti gli invalidi del lavoro con rideterminazione dei gradi di invalidità stabiliti dalle vigenti disposizioni per accedere alle relative provvidenze.

Nel corso del 2005 è stata predisposta dall'ANMIL una proposta di riordino della normativa in materia di tutela dei rischi da lavoro, secondo modalità sostanzialmente analoghe alle linee guida di cui sopra è cenno.

Detta proposta (A. C. 5611), presentata in Parlamento il 9 febbraio 2005, non ha avuto seguito in quanto, non avendo iniziato il proprio iter parlamentare, la naturale scadenza della legislatura ne ha impedito l'ulteriore corso tanto che, nel 2006, è stata ripresentata alla Camera (n. 8/C) ed assegnata il 6 giugno 2006, in sede referente, alla XI Commissione Lavoro.

Sempre nel 2006 l'INAIL ha ritenuto possibile procedere, nell'immediato, al semplice adeguamento in via amministrativa della "Tabella indennizzo danno biologico" colmando così una lacuna presente nell'art. 13 del citato decreto 38.

Ciò al fine di conservare inalterato nel tempo il valore economico delle prestazioni INAIL, rispondendo all'esigenza di garantire costantemente i "mezzi adeguati alle esigenze di vita" di cui all'art. 38 della Costituzione.

Infatti mentre le prestazioni economiche che indennizzano il danno patrimoniale erano state rivalutate periodicamente sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 11 del citato decreto 38, gli importi degli indennizzi per danno biologico erano rimasti immutati.

A tale disegno venne data attuazione con la delibera n. 87 in data 28 febbraio 2006, con cui il Consiglio di amministrazione formulava proposte per la rivalutazione della "Tabella" degli indennizzi del danno biologico, nonché per il miglioramento del livello delle prestazioni economiche.

Va in proposito richiamato quanto altra volta evidenziato dalla Sezione sulla inidoneità a risolvere con procedure amministrative questioni che, pur condivisibili per le elevate finalità sociali cui tendono, necessitano delle indispensabili modifiche normative da effettuare, nel caso di specie, integrando il citato art. 13 con la previsione dell'adeguamento di che trattasi.

In mancanza di tali presupposti la citata delibera inviata al Ministero del lavoro per l'adozione dei conseguenti provvedimenti non ha potuto avere ulteriore corso stante il parere contrario del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rimanendo nel tema delle modifiche normative, va ricordato quanto disposto dall'art 782 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che inserisce dopo l'art. 13 del più volte citato decreto 38/2000 un art. 13 bis recante "Disposizioni in tema di menomazione dell'integrità psico-fisica". La norma estende, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) ad altri istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro, già disciplinati con riferimento alla nozione di attitudine al lavoro di cui all'art. 74 del Testo Unico n. 1124 del 1965.

A) Finanziamento dell'assicurazione.

Per quanto riguarda il finanziamento delle spese a carico dell'assicurazione, nei paesi dell'Unione europea vengono adottati sistemi diversi. Infatti in alcune nazioni è data priorità alla solidarietà interaziendale, suddividendo le spese tra gli assicurati; in altre, invece, l'accento è posto sul carattere assicurativo del premio, segmentando i rischi e promuovendo l'individualizzazione dei premi che vengono considerati come incitazione alla prevenzione.

In Italia il finanziamento dell'INAIL, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto 38/2000, avviene innanzitutto attraverso la individuazione a fini tariffari di sottogestioni separate nell'ambito della gestione industria (industria, artigianato, terziario ed altre attività).

Si ricorda in proposito che le norme hanno previsto la revisione del sistema tariffario resa indispensabile a causa delle molteplici problematiche sollevate nel tempo dalle categorie interessate, considerata la sua diretta incidenza sulla determinazione dei " premi " nel settore industria. E' stato così previsto il frazionamento dell'unitaria gestione dell'industria in quattro separate sottogestioni (industria, artigianato, terziario ed altre attività), eliminando il sistema di tariffazione unica fino ad allora vigente per la determinazione dei premi ordinari e prevedendo dal 1° gennaio 2000 tariffe distinte in corrispondenza delle succitate quattro sottogestioni.

Lo stesso decreto ha individuato le attività riconducibili alle quattro sottogestioni, assumendo, per l'inquadramento nelle stesse dei datori di lavoro assicurati all'INAIL, i criteri di classificazione dettati "ai fini previdenziali ed assistenziali" dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Le nuove tariffe dei premi sono state quindi ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni che prevede, per ognuna delle citate quattro sottogestioni, la ripartizione in dieci grandi gruppi, a loro volta articolati in gruppi, sottogruppi e voci.

La prima realizzazione dei quattro distinti conti economici è stata effettuata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2001, operando un delicato lavoro di analisi dei dati ricavabili dalle banche dati e dalla contabilità finanziaria onde ripartire le prestazioni istituzionali risalendo alle posizioni assicurative da cui avevano avuto origine. I totali furono presi a base di calcolo per la ripartizione degli accantonamenti già quantificati nel conto economico della gestione industria unitariamente considerata.

Solo nel 2004 è stato elaborato da parte della Consulenza statistica attuariale un documento che ricostruiva, anno per anno, dal 1950 al 2002, l'anticipazione sia per la quota capitale che per quella relativa agli interessi nelle quattro sottogestioni confermando la continua diminuzione del peso relativo al sottosettore industria. In

sintesi le entrate correnti sono ripartite in base all'incidenza percentuale dei premi mentre le spese istituzionali sono ricondotte alle prestazioni economiche permanenti immediatamente riconducibili ai sottosettori.

Inoltre gli oneri riferiti alle contribuzioni obbligatorie vengono ripartiti secondo lo stesso criterio usato per le entrate, le altre spese di parte corrente sono calcolate in base ad un coefficiente misto che tiene conto dell'incidenza sia delle entrate che delle spese e gli interessi compensativi vengono infine ripartiti secondo i criteri di cui al suddetto studio della Consulenza statistica attuariale.

Nelle tavole allegate sotto i nn. 1, 2 e 3 sono riportati alcuni dati significativi sulla composizione del portafoglio delle posizioni assicurative in essere al 31 dicembre 2005.

Più precisamente nella tabella 1 sono indicati, distintamente per ciascuna gestione, il numero delle rispettive aziende, delle corrispondenti posizioni assicurative territoriali (PAT) e delle relative polizze (accese, queste ultime, in corrispondenza di ciascuna lavorazione da assicurare, o anche, per le aziende artigiane, separatamente per i lavoratori autonomi e dipendenti).

Nella tabella 2 si fornisce la ripartizione delle polizze per grandi gruppi e nella tabella 3 sono riportate le entrate contributive accertate suddivise nelle quattro gestioni, così come illustrate nel bilancio consuntivo 2005.

Il rapporto tra le entrate e le spese del rendiconto finanziario è positivo per tutte le gestioni e sottogestioni, ivi compresa la sottogestione industria. Il dato relativo a quest'ultima si pone, infatti, in controtendenza rispetto a quello riportato nel precedente referto nel quale era stata evidenziata una differenza negativa di 307.183.642 euro, tra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti, per cui l'avanzo economico della gestione industria nel suo complesso era attribuibile solo alle sottogestioni artigianato, terziario ed altre attività.

Per il 2005, invece, come emerge dal conto consuntivo che contiene la suddivisione tra le quattro sottogestioni, il rapporto tra gli analoghi dati

della sottogestione industria (cfr. tabelle A e B del conto economico) evidenzia un avanzo finanziario di 187.726.319 euro.

B) L'attività di prevenzione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

1. Ruolo dell'Ente e linee evolutive.

Con riferimento al decreto legislativo n. 626, in data 19 settembre 1994, alla legge 242, in data 19 marzo 1996 nonché al decreto legislativo n. 38/2000, l'ambito delle competenze dell'INAIL in tema di prevenzione può essere ricondotto riassuntivamente alle tematiche della informazione, formazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In tale ambito nel 2005 sono state dettate dal CIV linee di indirizzo tese a riaffermare una più puntuale qualificazione del duplice ruolo dell'INAIL di tutela dei lavoratori e di garanzia verso i datori di lavoro che vede la prevenzione quale iniziale momento di un processo teso alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento lavorativo e sociale del lavoratore.

Prevenzione che va vista nella sua stretta interdipendenza con l'andamento infortunistico e si pone quale presupposto di quella tutela integrale di cui l'INAIL è garante.

Un particolare accento è stato posto sulla esigenza di una ridefinizione complessiva dei ruoli e delle competenze attribuendo all'INAIL funzioni che valorizzino adeguatamente il patrimonio conoscitivo di assoluta eccellenza in campo statistico e scientifico in armonica connessione con le attribuzioni dell'Istituto.

Ciò in una logica di semplificazione e razionalizzazione dei ruoli funzionale al superamento di una legislazione complessa, disorganica e caratterizzata dalla presenza di una pluralità di enti ed istituzioni operanti nella materia.

Anche il Consiglio di amministrazione ha mostrato particolare sensibilità in materia occupandosi a più riprese dell'argomento ed istituendo una commissione consiliare per la prevenzione che ha svolto una intensa ed articolata attività di analisi sulle cui conclusioni, non

ancora definitive e quindi non ancora declinabili in provvedimenti operativi, si farà cenno appresso.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, con la delibera n. 438, in data 28 settembre 2005, in relazione agli obiettivi gestionali dell'area prevenzione del piano triennale, ha approvato gli interventi per la sicurezza nel lavoro e gli schemi di accordo da stipulare a livello regionale ed ha altresì costituito per l'attuazione di detto piano una "task force" sotto la diretta responsabilità del Direttore generale.

L'obiettivo che si è inteso perseguire con tale delibera ha riguardato essenzialmente la definizione dei principi informatori dell'azione dell'INAIL in materia di prevenzione, i criteri generali da porre a base degli interventi, gli indirizzi programmatici per il breve e medio periodo dando impulso ad iniziative finalizzate alla riduzione dei rischi lavorativi, ai bisogni di sicurezza dei lavoratori ed alle esigenze di sviluppo dei fattori di competitività del sistema produttivo nazionale.

In tal modo si è avviato un complessivo ed articolato disegno di strategie, fortemente indirizzato a potenziare il ruolo dell'Istituto sul territorio, per una risposta sempre più diretta e calibrata alle esigenze ed alle specificità locali, ponendo i presupposti di sostegno a tale processo di sviluppo dal centro alle direzioni regionali, puntando a strutturare un impianto di sinergie ed interazioni in particolare con le Regioni per la realizzazione delle politiche prevenzionali territoriali.

Scelta questa rispondente alle esigenze di agire in logiche di sistema in cui le Regioni esprimono un ruolo fondamentale sul territorio e quanto mai opportuna in relazione al mancato riassetto normativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ambito questo in cui l'Ente può proporsi, per assetto organizzativo e caratteristiche professionali, al fine di coniugare il momento territoriale ed il momento centrale della programmazione, pianificazione e operatività.

L'impegno dell'Istituto è stato rivolto a trovare ed impostare concrete forme di cooperazione inter-istituzionale ed a consolidare quelle già in atto per svolgere più efficacemente il ruolo di sostegno affidato al sistema della pubblica amministrazione fornendo una risposta sempre più diretta e calibrata alle esigenze di prevenzione del mondo del lavoro.